

**NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ARCHITETTO NELLA
COMMISSIONE EDILIZIA**

(approvate in data 11.01.2000)

Art. 1 - Premessa

L'Architetto nominato a far parte di una Commissione Edilizia con funzione consultiva, offre il proprio contributo culturale e professionale esprimendo il proprio parere al fine di promuovere la qualità negli interventi edilizi, urbanistici e la tutela ambientale.

Art. 2 - Obblighi e criteri di comportamento.

L'Architetto inserito in una Commissione Edilizia è tenuto ad attenersi ai seguenti obblighi e criteri di comportamento:

- a) accettare l'incarico solo nella piena disponibilità del tempo necessario per il suo espletamento fino alla naturale scadenza del mandato;
- b) dare immediata comunicazione all'Ordine della nomina, a qualunque titolo essa sia avvenuta;
- c) svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile, teso alla salvaguardia degli interessi della collettività;
- d) non sottostare ad alcuna forma di pressione;
- e) mantenere un costante rapporto con l'Ordine partecipando a specifiche riunioni che dovranno essere indette con scadenza almeno semestrale dal Consigliere responsabile per opportuni confronti;
- f) acquisire la conoscenza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti vigenti nel comune in cui è avvenuta la nomina;
- g) richiedere quando lo ritenga necessario di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;
- h) effettuare un rigoroso controllo sui limiti di competenza dei progettisti e segnalare immediatamente per iscritto i casi controversi all'Ordine degli Architetti;
- i) segnalare all'Ordine, sempre per iscritto, eventuali infrazioni delle Norme Deontologiche;
- j) comunicare in termini solleciti le proprie dimissioni qualora intervengano giustificati motivi che impediscano il proseguimento dell'incarico, all'Amministrazione interessata e per conoscenza al Consiglio dell'Ordine;

k) comunicare tempestivamente all'Ordine l'avvenuta naturale scadenza del mandato.

Art. 3 - Durata del mandato

L'Architetto a qualsiasi titolo nominato in una Commissione Edilizia rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente.

Tale mandato, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unificato delle nuove norme di deontologia per l'esercizio della professione di architetto, "non può essere ripetibile per una seconda volta consecutiva, fatte salve le nomine conseguenti a cariche amministrative e/o elettive."

Art. 4 - Incompatibilità

Non possono essere segnalati all'interno di una Commissione Edilizia, gli Architetti:

- a) che abbiano esaurito il mandato o che siano membri dimissionari della precedente Commissione Edilizia all'interno della stessa Amministrazione;
- b) che abbiano rapporto di collaborazione continuativa con commissari uscenti;
- c) che siano iscritti all'Albo da un periodo inferiore a 2 anni;
- d) che siano stati oggetto nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data di segnalazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine;
- e) che siano dipendenti dell'Amministrazione richiedente, anche se non esplicano il loro lavoro come architetto;
- f) ~~che siano membri del Consiglio Nazionale, della Federazione Regionale e del Consiglio Provinciale dell'Ordine. Si precisa che qualora la nomina a detti incarichi sopraggiunga ad un architetto con mandato in corso, questi potrà proseguire il mandato fino alla scadenza naturale dello stesso (purché tale periodo non sia superiore a 12 mesi), o rassegnare le dimissioni;~~ **ABROGATO 29/07/2009**
- g) che risultino essere già membri di altra Commissione Edilizia;
- h) che siano segnalati in una terna, e ciò fino a che il Comune non abbia provveduto alla designazione del Commissario, o non siano scaduti i termini di cui all'art. 6.

Art. 5 - Formazione delle terne

Il Consiglio dell'Ordine fatte salve le esclusioni specificate all'Art. 4, forma le terne di nominativi utilizzando gli elementi conoscitivi che saranno disponibili attraverso le iniziative

stabilite dal Consiglio stesso, trasmette quindi la Terna deliberata all'Amministrazione Comunale richiedente.

Art. 6 - Validità delle Terne

L'Ordine segnala su richiesta dell'Amministrazione interessata una terna per ciascun nominativo richiesto entro 30 giorni.

Dopo 60 giorni dalla data di comunicazione della terna all'Amministrazione richiedente, qualora questa non abbia provveduto a comunicare il nominativo del Commissario designato, l'Ordine richiede per iscritto spiegazioni circa la mancata designazione, specificando che trascorsi ulteriori 30 giorni la terna dovrà considerarsi decaduta.

Art. 7 - Disposizioni finali

a) Diffusione del regolamento:

Le presenti norme vengono inviate a tutti i comuni del territorio di competenza dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara e trasmesse per circolare a tutti gli Iscritti;

b) Efficacia del regolamento:

Le presenti norme vengono depositate presso il Tribunale di Ferrara; esse acquisiscono efficacia a decorrere dal novantesimo giorno della data della loro trasmissione al Tribunale.

Tutti gli Architetti iscritti all'Albo indipendentemente dalle modalità di formazione delle Commissioni Edilizie, sono tenuti a rispettare il presente regolamento, il cui mancato rispetto costituisce violazione dell'art. 42 del Testo Unificato delle Norme di Deontologia per l'esercizio della Professione di Architetto.

CRITERI DI FORMULAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

Il curriculum professionale, - da presentarsi su richiesta del Committente -, deve essere formulato nel rispetto delle Norme di Deontologia Professionale ed in particolare nel rispetto di quanto disposto al Capo III - Rapporti con i Colleghi - artt. 15 e 16; Capo IV - Rapporti con i Committenti - art. 18; Capo V - Rapporti con le autorità e con terzi - art. 29. I criteri di formulazione saranno i seguenti:

Dati relativi al Professionista, ossia: dati anagrafici; titolo di studio; abilitazione professionale; iscrizione all'Ordine Professionale; codice fiscale; partita IVA; denominazione e indirizzo Studio.

Dati relativi allo studio, qualora l'attività professionale cui il curriculum si riferisce sia svolta in collaborazione con altri professionisti appartenenti allo stesso Studio, ossia: denominazione dello Studio; ragione sociale; anno di costituzione dello Studio stesso; ruolo e mansioni del Professionista nello Studio e data di inizio della partecipazione; elenco dei professionisti che fanno parte dello Studio (dati anagrafici, titoli, qualifiche) o dei professionisti che abbiano con lo Studio rapporti continuativi o significativi pur non facendone parte.

Dati relativi all'attività professionale, ossia:

Elenco di progetti e realizzazioni completo di tutti i riferimenti utili ad una esatta e completa informazione (località, oggetto dell'incarico, anno di attribuzione dell'incarico e di realizzazione dell'opera; tipo di prestazione; entità dell'opera).

Elenco di studi e ricerche e delle partecipazioni a Concorsi di progettazione.

Bibliografia delle pubblicazioni di opere o progetti o Studi del Professionista.

Elenco di pubblicazioni in qualità di autore (libri, saggi, ecc...).

Documentazione grafica e fotografica di opere e progetti dotata di didascalie e legende essenziali.

Qualora vi sia attività svolta in collaborazione con altri Professionisti componenti o no dello stesso Studio, devono risultare con chiarezza i rispettivi ruoli e compiti; nel caso di incarico professionale deve risultare il titolare dell'incarico.

La formulazione del curriculum avrà il valore di "dichiarazione personale sotto la propria responsabilità" secondo le Leggi vigenti.